



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 226/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **68756/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione, depositato in data 4 aprile 2022.

AD ISTANZA DI

G. M. (C.F. OMISSIS) nata a Barcellona P.G. (ME) l'11.12.1941 e deceduta in data 31 maggio 2023.

PROSEGUITO DA

1. **T. A.** (C.F.: OMISSIS), nata a OMISSIS e residente in OMISSIS;
2. **T. F.** (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS;
3. **T. E.** (C.F.: OMISSIS), nata a OMISSIS ed ivi residente in Via OMISSIS;
4. **T. L.** (C.F.: OMISSIS), nata a OMISSIS ed ivi residente in Via OMISSISN;

tutti costituiti in prosecuzione del giudizio n.q. di eredi della sig.ra. **G.M.** ed elettivamente domiciliati in Messina nella Via dei Mille n. 243 presso lo studio dell'avv. Angelo Crimi, (C.F. CRMNGL66B27F158S; PEC: avv.angelocrimi@pec.giuffre.it), che li rappresenta e difende giusta procura

in calce alla comparsa di costituzione ai fini della prosecuzione del giudizio del 26 luglio 2022.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (C.F. NRRTNG70H55F061Y - PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Marco Di Gloria (C.F. DGLMRC71T02G273X - PEC: avv.marco.digloria@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2024, l'avv. Angelo Crimi per parte ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio in riassunzione la ricorrente originaria in epigrafe adiva questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla rideterminazione del calcolo del trattamento pensionistico cat. SOCTPS, n. OMISSIS, certificato OMISSIS prospettato quale pensione privilegiata tabellare di reversibilità, secondo l'art. 88, lett. a del dPR n. 1092/73 nella misura del 50% della pensione base, unitamente all'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 della L. 324/1959 corrisposta per intero, chiedendo inoltre di ordinare all'INPS di procedere al suddetto ricalcolo con condanna dell'Istituto alla restituzione della somma di euro 11.576,88 relativa al periodo maggio 2019-febbraio 2021 maggiorata di interessi legali

e rivalutazione monetaria, ed in via istruttoria di disporre C.T.U. contabile per la quantificazione, determinazione e certificazione delle somme asseritamente trattenute dall'INPS.

A tal fine la ricorrente rappresentava che era titolare di pensione privilegiata tabellare di reversibilità cat. SOCTPS, n. OMISSIS e che il dante causa, il coniuge sig. T. A. (deceduto in data 29.04.2019), era titolare del trattamento pensionistico n. OMISSIS - certificato OMISSIS, composto dalla pensione mensile più l'indennità integrativa speciale (IIS).

Si esponeva che in data 26.02.2021 l'odierna ricorrente depositava ricorso innanzi il Tribunale di Palermo-Sez. Lavoro il cui testo veniva integralmente riportato.

Il giudizio n. 1758/2021 R.G. instauratosi, a seguito della costituzione dell'INPS, veniva definito con sentenza n. 975/2022 del 25.03.2022, con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione del Tribunale adito, declinandola in favore della Corte dei conti.

La ricorrente rappresentava, inoltre, di aver richiesto con PEC del 03.12.2020 e del 19.01.2021 all'Ente resistente la rettifica del calcolo del trattamento pensionistico, senza ricevere alcun riscontro.

La stessa deduceva che il suo trattamento pensionistico di reversibilità, in quanto derivante dal trattamento pensionistico privilegiato tabellare del coniuge defunto, composto da pensione privilegiata tabellare di 8^a categoria e da indennità integrativa speciale (IIS), doveva esserle erogato nella misura prevista dall'art. 88 lett. a, del dPR n. 1092/73, ovverosia nella misura del 50% della pensione base, continuando ad essere provvista dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 della L. 324/1959, con separato assegno

accessorio, senza decurtazioni ed esente da imposizioni fiscali, e non

nell'ammontare del 60% della pensione base, ricomprensente anche l'IIS, e

con l'imposizione fiscale prevista per il trattamento pensionistico ordinario.

Inoltre, parte ricorrente segnalava che la gestione della posizione

previdenziale sarebbe stata affidata alla Direzione di Palermo, non tenendo

conto della sua residenza in Messina, che deponeva per la conseguente

competenza della Direzione provinciale di Messina dell'INPS.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare il diritto al trattamento pensionistico categoria

SOCTPS, n. OMISSIS, pensione privilegiata tabellare di reversibilità,

certificato OMISSIS, secondo l'art. 88 lett. a del DPR n. 1092/1973,

ovverosia nella misura del 50% della pensione base, unitamente all'indennità

integrativa speciale di cui all'art. 2 della L. 324/1959, da corrispondersi per

intero;

- conseguentemente ordinare all'INPS di rideterminare il calcolo del

trattamento pensionistico goduto secondo la normativa di cui al punto

precedente delle conclusioni;

- in aggiunta, condannare l'INPS alla restituzione della somma di euro

11.576,88 relativamente al periodo maggio 2019-febbraio 2021, oltre

interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo, o nella maggiore

o minore misura che verrà accertata dalla disponenda CTU contabile;

- condannare parte resistente al pagamento delle spese e compensi di difesa

del presente giudizio;

- in via istruttoria: ammettere CTU contabile al fine di determinare e

quantificare l'importo delle trattenute erariali, fiscali e quant'altro

illegittimamente trattenuto dall'INPS sul trattamento pensionistico in capo alla ricorrente.

II. Con decreto del 12 aprile 2022 veniva fissata l'udienza di discussione dell'8 novembre 2022.

In data 20 ottobre 2022 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. In data 28 ottobre 2022 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo in via subordinata la prescrizione e la decadenza del diritto ed opponendosi in via istruttoria alla richiesta di C.T.U. contabile formulata da parte ricorrente.

In via preliminare l'Istituto eccepiva l'inammissibilità del ricorso per genericità e indeterminatezza derivante dalla mancata allegazione dei prospetti di calcolo dai quali si evincerebbe un errore di liquidazione.

Inoltre, nel merito si deduceva che il ricorso era infondato per mancata allegazione e prova del diritto invocato e si evidenziava che parte ricorrente contestava non il modo di calcolo bensì l'errata quantificazione degli importi liquidati.

In ultimo, si contestava la quantificazione del preteso credito chiesto in restituzione dalla controparte che secondo l'Istituto sarebbe stato effettuato in modo del tutto apodittico ed arbitrario, senza neanche l'indicazione dei criteri di determinazione.

IV. All'udienza dell'8 novembre 2022 il difensore di parte ricorrente insisteva nel ricorso evidenziando l'applicazione dell'art. 88 lett. a del DPR n. 1092/1973 in luogo della diversa normativa applicata dall'Istituto e l'esenzione da imposizione fiscale già riconosciuta al trattamento

privilegiato tabellare del coniuge della ricorrente mentre l'avv. Colajanni per

l'INPS confermava la correttezza della disciplina applicata e prestava

acquiescenza sulla richiesta di esonero dall'imposizione fiscale per il

trattamento di cui è causa chiedendo un termine per il deposito del fascicolo

amministrativo. Il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.

All'esito della relativa camera di consiglio con ord. n. 241/2022 si disponeva

a carico dell'INPS, entro il 20.02.2023, il deposito del fascicolo

amministrativo e di una dettagliata relazione sul trattamento pensionistico di

reversibilità della ricorrente accompagnata dai pertinenti allegati e dai

documenti attestanti l'accoglimento della domanda di esenzione

dall'imposizione fiscale, fissando l'udienza di prosecuzione per il 20 marzo

2023.

V. In data 25 febbraio 2023 l'INPS depositava una nota di produzione

documentale allegando il cedolino di pensione relativo al mese di marzo

2023 e l'estratto del lotto di lavorazione della pensione del 30 maggio 2019

comunicando che non era stato rinvenuto il fascicolo pensionistico.

VI. In data 7 marzo 2023 parte ricorrente depositava note autorizzate in cui

deduceva che l'INPS non aveva depositato il fascicolo amministrativo della

ricorrente né tantomeno la dettagliata relazione sul trattamento pensionistico

di reversibilità della stessa e che l'Istituto, come si evinceva dal cedolino del

mese di marzo 2023, continuava ad operare le ritenute e le imposizioni

fiscali contestate in atti e verbali di causa, nonostante la relativa domanda di

esenzione fiscale fosse stata accolta dall'INPS nell'udienza dell'8 novembre

2022. Si insisteva, quindi, nelle argomentazioni e richieste in atti

evidenziando che il medesimo errore di calcolo era già stato compiuto

dall'allora INPDAP nei confronti del dante causa della ricorrente (sig. T.A.)

il quale, con racc. A.R. del 10.01.2005, aveva segnalato all'Agenzia delle

entrate l'indebita trattenuta fiscale sul conguaglio a credito derivante dalla

decisione di questa Corte (Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 1159/2002), cui

aveva fatto seguito il rimborso dell'IRPEF pagata da parte

dell'Amministrazione finanziaria.

VII. All'udienza del 20 marzo 2023 il difensore di parte ricorrente insisteva

in ricorso mentre il difensore dell'INPS si riportava in atti e veniva

autorizzato, previo consenso di parte ricorrente, al deposito di determina di

liquidazione della pensione di reversibilità della ricorrente.

VIII. All'esito della relativa camera di consiglio del 20 marzo 2023, il

Giudice, con l'ordinanza n. 57/2023, rilevando la sussistenza di elementi

contrastanti in merito alla qualificazione del trattamento pensionistico

(iscritto al n. OMISSIS - certificato n. OMISSIS) già in godimento al

coniuge della ricorrente, sig. T. A. (C.F. OMISSIS) deceduto in data 29

aprile 2019, onerava parte ricorrente di fornire informazioni più specifiche

sul suddetto trattamento pensionistico del sig. T.A. con i pertinenti allegati

nonché di produrre la domanda di pensione di reversibilità di cui è causa,

rinnovando nei confronti dell'INPS l'ordine di produzione dei fascicoli

amministrativi personali del sig. T. A. e della sig.ra G.M., previa ricerca

presso tutte le articolazioni territoriali dell'Istituto, assegnando termine per la

suddetta produzione documentale e fissando l'udienza per la prosecuzione

della trattazione del giudizio per il giorno 12 settembre 2023.

IX. In data 29 giugno 2023 il difensore di parte ricorrente depositava la

seguinte documentazione:

1. decreto di conferimento della pensione privilegiata diretta in favore del dante causa T. A. del 21.04.1980;

2. comunicazione mensile riepilogativa della pensione del sig. T. A.;

3. tre copie di ricevute di presentazione della domanda di pensione di reversibilità della ricorrente (sig.ra G. M.);

4. delega al Patronato per la presentazione.

X. Con comparsa di costituzione depositata in data 26 luglio 2023 si costituivano in giudizio i sig.ri T. A., T. E. T.L.e .T.F. dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milazzo, insistendo in tutto quanto articolato e dedotto nelle precedenti difese prodotte e depositate.

XI. Con note autorizzate depositate nella medesima data, parte ricorrente insisteva nelle domande articolate col ricorso introduttivo, rappresentando di aver adempiuto conformemente alle richieste istruttorie contenute all'interno dell'ordinanza n. 57/2023, depositando documentazione dalla quale si evincerebbe che la qualificazione della pensione diretta conferita in favore del sig. T. A.- categoria VOCTPS - risulterebbe perfettamente compatibile con la pensione di reversibilità della sig.ra G.oggetto di causa, categoria SOCTPS, destinata ai superstiti.

Si rilevava, inoltre, che, a seguito della produzione in udienza da parte dell'Istituto resistente dell'atto n.OMISSIS di conferimento della pensione di reversibilità oggetto di causa in favore della sig.ra G. in esito alla domanda amministrativa del 07.05.2019, dall'atto risulterebbe permanere un'erronea quantificazione dell'importo del trattamento di reversibilità, in quanto risulterebbero erroneamente applicati i criteri previsti dalla L. 335/1995 (60% del complessivo importo corrisposto al momento del decesso al dante

causa).

XII. All'udienza del 12 settembre 2023 con ordinanza a verbale, in considerazione del fatto che i sigg. T. A., T. F., T. E. e T. L. si erano costituiti in giudizio in data 26.07.2023 fornendo solo la prova del decesso della ricorrente G.M. ma non anche quella di essere coeredi della stessa e che l'INPS non aveva adempiuto l'ord. 57/2023 non avendo depositato i fascicoli amministrativi richiesti, si ordinava ai soggetti costituiti volontariamente in prosecuzione di fornire idonea prova di essere coeredi della sig.ra G.M. (dichiarazione della successione e prova dell'accettazione dell'eredità) entro il termine del 31.12.2023 e all'INPS di depositare i fascicoli amministrativi come già disposto con ord. 57/2023 entro il termine del 31.12.2023, fissando l'udienza di prosecuzione per il 24 gennaio 2024, poi rinviata al 30 gennaio 2024.

XIII. In data 11 gennaio 2024 parte ricorrente depositava note autorizzate in cui evidenziava il perdurante inadempimento istruttorio dell'INPS e il fatto di non avere potuto dar corso alla richiesta di produzione della prova di essere coeredi della sig.ra G. M., in quanto, allo stato, non si era ancora dato corso a cura dell'archivio notarile di Messina alla pubblicazione del testamento di quest'ultima, nonostante i numerosi solleciti.

Si concludeva insistendo in tutte le domande formulate con l'atto introduttivo, allo stato del tutto disattese da parte resistente, nonostante l'acquiescenza prestata in sede di discussione all'udienza dell'8.11.2022 e si chiedeva, altresì, la concessione di un ulteriore termine per dar corso alle richieste di cui all'ordinanza a verbale del 12 settembre 2023.

XIV. In data 22 gennaio 2024 l'INPS depositava note autorizzate in cui

rappresentava quanto segue.

In esecuzione dell'ordinanza del 10.11.2022 con note del 25/02/2023

l'Istituto previdenziale aveva depositato cedolino di pensione relativo al mese di marzo 2023 nonché estratto del lotto di lavorazione della pensione, rappresentando il mancato rinvenimento del fascicolo amministrativo.

Con ordinanza n. 57/2023, reiterata nel suo contenuto a verbale all'udienza del 12/09/23, era stato chiesto all'INPS, previa accurata ricerca presso tutte le articolazioni organizzative e territoriali dell'Istituto che si sono occupate della gestione delle posizioni previdenziali del sig. T. A. e della sig.ra G. M., di depositare i due fascicoli amministrativi personali.

Si evidenziava che il sig. T. A.(OMISSIS), deceduto il 29.04.2019, risultava titolare di pensione di privilegio con decorrenza 05/1969, di cui si allegava la relativa schermata, e che la sig.ra G. M., in qualità di erede, aveva chiesto che la pensione di reversibilità venisse calcolata nella misura indicata dall'art. 88 del DPR n. 1092/73 e cioè pari al 50 per cento della pensione di cui era titolare il dante causa, insieme all'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 L. 324/59, da corrispondersi per intero, ed esente da imposizioni fiscali.

L'Istituto previdenziale evidenziava che le disposizioni citate dalla ricorrente riguardavano i trattamenti tabellari (c.d. pensioni di guerra), ossia quei trattamenti erogati direttamente dall'ex Ministero del tesoro che non sono riconducibili ad alcuna forma di previdenza esclusiva o sostitutiva dell'AGO ed aventi natura risarcitoria. Nel caso in esame, considerato che il dante causa era titolare di una pensione ordinaria di privilegio, la pensione di reversibilità della sig.ra G. era stata determinata nella misura normale del

60% del trattamento diretto, ricomprendente anche l'IIS.

Infine, con riferimento ai due fascicoli amministrativi, si ribadiva che non erano stati rinvenuti né presso la sede di Messina né presso la sede di Palermo.

XV. All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2024 con ord n. 12/2024 si assegnava ai ricorrenti in riassunzione termine del 25 maggio 2024 per fornire idonea prova di essere coeredi della sig.ra G. M. e si onerava il Ministero della difesa di trasmettere il fascicolo amministrativo del sig. T. A. ed una relazione sul relativo trattamento pensionistico privilegiato, fissando l'udienza di prosecuzione per il 5 giugno 2024.

XVI. In data 3 maggio 2024 il Ministero della difesa depositava la relazione richiesta con ord. 12/2024 rappresentando quanto segue.

Il sig. T.A. aveva svolto dal 15/02/1956 al 27/05/1958 servizio militare nell'Esercito Italiano, in qualità di ufficiale di complemento di 1^a nomina dell'Arma di Fanteria, conseguendo il grado di sottotenente, a far data dall' 8 giugno 1957, e tale servizio era valevole ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva sanciti dall'articolo 52 Cost.

In data 3 settembre 1957, durante lo svolgimento di un'esercitazione di tiro con arma da fuoco, nell'intervenire in aiuto di una recluta incorsa in un inceppamento dell'arma, il S. Ten. T. subiva un infortunio conseguente allo scoppio accidentale della cartuccia, talché veniva raggiunto da alcune schegge del bossolo riportando una leggera ferita lacero contusa della regione ipotenare della mano destra.

Con dichiarazione di lesione traumatica di cui al modello C n. 172 del 16/09/1957 l'Ospedale Militare di Genova giudicava l'infermità sofferta dal

T. (“Esiti di ferita da scoppio alla regione ipotenare dx con ritenzione di schegge metalliche e conseguenti lievissimi esiti di nevrite dei rami terminali del mediano di destra”) sì dipendente da causa di servizio e inizialmente tale infermità era giudicata ascrivibile alla tab. B allegata alla previgente L. 648/1950 e conseguentemente indennizzata con assegno “una tantum” in misura a pari a tre annualità di 8^a categoria di tab. A.

In seguito, per effetto di una serie di provvedimenti medico-legali delle varie Commissioni Mediche Ospedaliere, anche con l'intervento della Commissione di 2^a istanza, si addiveniva a constatare un aggravamento del quadro clinico del sig. T., tale per cui la lesione veniva giudicata ascrivibile alla 8^a categoria di tab. A, ma limitatamente ad anni due e fatti salvi i nuovi accertamenti sanitari al termine del periodo, con conseguente diritto ad un assegno rinnovabile per anni due.

Al decorso di tale biennio non risultava, tuttavia, residuare alcun esito o postumo ascrivibile ad ulteriore categoria di pensione, sicché il trattamento di privilegio veniva a cessare.

A seguito di nuove domande di aggravamento avanzate dall'interessato veniva accertato il riacuirsi della patologia, dapprima mediante due accertamenti sequenziali di ascrivibilità a tab. A per quattro anni, dal 01/05/1969 al 30/04/1973 e dal 01/05/1973 al 30/04/1977, fino alla completa stabilizzazione della sua posizione sanitaria, acclarata con verbale mod. B n. 641 del 29/02/1980 della CMO di Messina ed in conformità al disposto dell'art. 5, co. 2 della L. n. 9/1980, pervenendosi alla definitiva ascrivibilità dell'infermità “esiti di ferita da scoppio alla regione ipotenare dx. con ritenzione di schegge metalliche e deficit della funzionalità della mano per

lesione terminale dei nervi mediano e ulnare” alla categoria 8^a di pensione, tab. A a vita.

La posizione pensionistica del sig. T. si era dunque consolidata in un trattamento di pensione privilegiata ordinaria di 8^a categoria di Tabella “A”.

Con riferimento al regime fiscale di tale trattamento pensionistico si rappresentava che per effetto della circolare n. 21 in data 21.05.1991 dell’allora Ministero delle finanze i trattamenti pensionistici degli Ufficiali di complemento che hanno svolto, in tale veste, il servizio di leva sono esenti da IRPEF, alla luce dell’equiparazione che l’Amministrazione tributaria, sentito il Consiglio di Stato, ha inteso operare con le pensioni “tabellari” spettanti ai militari di truppa in servizio di leva obbligatorio, già affrancate dal prelievo fiscale, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 387/1989, la cui portata è stata dunque ampliata anche nei riguardi delle pensioni privilegiate dovute agli allievi ufficiali e/o ufficiali di complemento chiamati ad adempiere agli obblighi di coscrizione.

Infine, veniva evidenziato che l’ordinatore secondario di spesa doveva, allo stato attuale, individuarsi nell’INPS, anche se in una prima erano sorti dubbi interpretativi circa l’Organismo deputato alla gestione dei ruoli di spesa fissa, relativamente alle pensioni privilegiate ordinarie degli Ufficiali di specie, atteso che, per le pensioni “tabellari” dei militari di truppa-leva, era stata inequivocabilmente sancita e mantenuta la competenza da parte delle Direzioni Provinciali del Tesoro (ora Ragionerie Territoriali dello Stato).

La questione trovava definitiva risoluzione con una nota chiarificatrice del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica-Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del

Tesoro, n. 15626 dell'11.12.1999 secondo la quale le pensioni privilegiate ordinarie riconducibili a menomazioni subite durante il servizio di leva dagli ufficiali di complemento, originariamente erogate dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, dovevano essere devolute all'INPDAP in ragione del fatto che, per quanto le stesse fossero equiparate alle pensioni tabellari ai fini dell'esenzione fiscale, il relativo importo risulta comunque determinato sulla base di un trattamento stipendiale, come tale soggetto a contribuzione.

Per effetto dell'art. 21, co. 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "salva Italia"), convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante la soppressione dell'INPDAP e la contestuale assunzione delle relative funzioni da parte dell'INPS, la titolarità ad erogare tali trattamenti era ora ricondotta in capo a quest'ultimo.

XVII. In data 21 maggio 2024 parte ricorrente in riassunzione depositava note di udienza allegando la dichiarazione di successione dei ricorrenti, presentata il 22.04.2024.

Veniva richiamata la relazione depositata dal Ministero della difesa, evidenziando con riferimento al trattamento pensionistico controverso la sua natura di pensione privilegiata ordinaria tabellare di 8^a categoria, la sua esenzione da IRPEF e il suo pagamento da parte dell'INPS.

Si concludeva insistendo nel ricorso e nell'accoglimento di tutte le richieste formulate, ribadendo che i trattamenti di reversibilità derivanti dalle pensioni privilegiate "tabellari militari", non essendo riconducibili ad alcuna forma di previdenza esclusiva o sostitutiva dell'AGO ed aventi natura risarcitoria, sono da considerare escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 1 c. 41, L. 335/1995, rimanendo assoggettati alle norme dell'art. 88 DPR 1092/1973

(50% della pensione base).

Veniva evidenziato come in sede di discussione, all'udienza dell'8.11.2022 parte resistente aveva prestato acquiescenza alla richiesta di esonero fiscale per il trattamento pensionistico di reversibilità della deceduta sig.ra G.cui l'Istituto non aveva dato alcun seguito.

In ordine alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute dall'INPS in danno dell'esponente, per il periodo, allo stato, da maggio 2019 fino alla data odierna, oltre interessi e rivalutazione, si chiedeva l'ammissione di CTU contabile, considerando che, per il periodo mag. 2019-feb. 2021 (data di presentazione della domanda giudiziale) l'importo reclamato era di euro 11.576,88, scaturente dal semplice ricalcolo del 50% della pensione lorda base privilegiata tabellare goduta dal *de cuius* T. A., sommata all'assegno relativo all'indennità integrativa speciale, calcolato per intero, il tutto senza trattenute di sorta.

XVIII. All'udienza del 5 giugno 2024 le parti si riportavano alle relative conclusioni chiedendo la decisione.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto della controversia è la modalità di liquidazione della pensione di reversibilità categoria SOCTPS, n. OMISSIS, percepita dall'originaria ricorrente G. M. a seguito del decesso del coniuge T.A. avvenuto in data 29.04.2019, il quale era già titolare della pensione privilegiata ordinaria n. OMISSIS - certificato OMISSIS derivante dalla menomazione derivata da un infortunio occorso in data 3 settembre 1957 durante il servizio militare di

leva svolto nell'Esercito Italiano quale Ufficiale di complemento di 1^a nomina dell'Arma di Fanteria.

2. In via pregiudiziale va rilevata la tempestività della riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte ex art. 17 c.g.c. e art. 59 L. 69/2009.

È stato rispettato, infatti, il termine fissato da quest'ultima disposizione normativa secondo cui "1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione ... 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito".

Infatti, nel caso in esame la sentenza n. 975/2022 del Tribunale di Palermo-Sez. Lavoro che ha pronunciato il difetto di giurisdizione del Giudice del lavoro in favore della giurisdizione di questa Corte, è stata pubblicata in data 25.03.2022 mentre il ricorso in riassunzione innanzi a questa Corte è stato depositato in data 4 aprile 2022 per cui è stato rispettato il suddetto termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione.

Sempre in via pregiudiziale, va scrutinata la questione della legittimazione

attiva dei sigg. T.A., T. F., T. E. e T. L. a seguito del decesso dell'originaria
ricorrente, sig.ra G.M., deceduta in OMISSIS come da certificato di morte in
atti.

L'art. 108 c.g.c. "Interruzione del processo" al comma 1 dispone che *"Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte ... di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente"* mentre il comma 2 dispone *"Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione"* ed, infine, il comma 3 dispone che *"Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione"*.

Risulta evidente che nella fattispecie vengono in rilievo i commi 2 e 3, essendo la morte dell'originaria ricorrente intervenuta nel corso del giudizio dopo la sua costituzione nell'odierno giudizio, intervenuta con il deposito del ricorso, e dopo la prima udienza di discussione dell'8 novembre 2022.

A tal proposito, ai fini della non estinzione del giudizio è necessario che l'erede provveda a costituirsi volontariamente in prosecuzione fornendo "la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei

relativi procedimenti amministrativi” (cfr. Cass., SS.UU., sent. 12065/2014).

A seguito della costituzione volontaria degli asseriti eredi in continuazione, avvenuta in data 26 luglio 2023, questo Giudice ha disposto che gli stessi fornissero la prova del loro essere eredi della sig.ra G.M.

Tale prova è stata fornita con il deposito in data 21 maggio 2024 della copia della dichiarazione di successione telematica prot. 0092434.06-05-2024.U relativa alla defunta G.M. originaria ricorrente, da parte degli eredi e legatari della defunta sigg. T. A., T. F., T. E. e T. L. nessuno dei quali ha rinunciato all’eredità.

Conseguentemente, i soggetti costituiti volontariamente in giudizio in prosecuzione a seguito del decesso della sig.ra G. M. sono legittimati a proseguire il giudizio nei confronti dell’INPS.

3. Sempre in via pregiudiziale va affrontata d’ufficio la questione della giurisdizione di questa Corte a conoscere sulla domanda a godere di un trattamento pensionistico privilegiato senza applicazione delle trattenute IRPEF.

Un orientamento recente e ormai consolidato della Corte suprema ha affermato che “le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario”. Una volta esclusa, quindi, la giurisdizione del giudice tributario, il giudice del rapporto, munito della relativa giurisdizione è stato individuato nel giudice contabile visto che “la

Corte dei conti giudica sui ricorsi «in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato» (art. 13 r.d. n. 1214 del 1934), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti” fra le quali rientra la controversia sull’“ammontare della ritenuta fiscale operata dall’INPS sulla pensione di reversibilità corrisposta ai controricorrenti (da essi contestato perché determinato in misura superiore al dovuto)” che attiene al loro trattamento pensionistico e il giudice del rapporto è, quindi, il giudice contabile” (Cass, SS.UU., SS.UU., sent. 7755/2017).

Analogo orientamento è stato assunto nella controversia avente ad oggetto una “domanda di rimborso” che “riguarda le ritenute Irpef operate dall’ente previdenziale sulla pensione privilegiata, sicché l’accertamento della esistenza del preteso credito attiene al trattamento pensionistico, che identifica il petitum sostanziale della domanda, e pertanto, il giudice del rapporto è il giudice contabile” (Cass, Sez. V, sent. n. 24298/2019).

Su tali orientamenti del Giudice della giurisdizione si è innestata la giurisprudenza contabile che ha messo in evidenza come la questione dell’assoggettabilità ad IRPEF del trattamento pensionistico integra una “qualificazione della natura del rapporto da cui deriva la pensione in godimento, in quanto la natura tabellare determina la non assoggettabilità ad IRPEF” (C. conti, Sez. III App., sent. n. 367/2021).

4. Affermata la giurisdizione di questa Corte, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità e indeterminatezza del ricorso sollevata dall’INPS appare manifestazione infondata e deve essere rigettata.

Infatti, parte ricorrente ha prospettato in modo chiaro sia i motivi della

controversia che il *petitum* del ricorso riguardante l'utilizzo di una modalità alternativa di liquidazione della pensione di reversibilità in luogo di quella applicata dall'INPS basata sull'art. 1, co. 41 della L. 335/95 con l'aliquota del 60% sull'intero trattamento pensionistico attribuito al *de cuius* (pensione + IIS) e applicazione delle ritenute IRPEF mentre è stato richiesto l'utilizzo dell'aliquota del 50% ai sensi dell'art. 88, co. 1, lett. a) DPR 1092/1973 sulla sola pensione del *de cuius*, cui aggiungere la misura intera dell'IIS in godimento allo stesso e la non applicazione delle ritenute IRPEF sull'intero importo. Su tale modalità alternativa di liquidazione della pensione di reversibilità è stato poi determinato l'importo dovuto dall'INPS dalla data di godimento della pensione di reversibilità a quella di deposito del ricorso innanzi al Giudice del lavoro per i maggiori importi trattenuti illegittimamente dall'Istituto previdenziale sulla base della non corretta qualificazione della pensione in godimento.

4.1. In assenza di altre questioni pregiudiziali o preliminari di rito, è possibile passare al merito essendo necessario prima un richiamo delle diverse tipologie di pensioni vigenti nel nostro ordinamento.

La prima *summa divisio* delle pensioni a carico parziale o totale del bilancio dello Stato è fra le pensioni ordinarie e quelle di guerra.

Le pensioni ordinarie trovano la loro causa in un rapporto previdenziale che si costituisce con il versamento di contributi previdenziali la cui provvista ora è gestita dall'INPS quale successore del soppresso INPDAP presso cui erano confluite le diverse gestioni previdenziali pubbliche. Nel nostro ordinamento, quindi, la pensione ordinaria ha natura di retribuzione differita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, le pensioni ordinarie, a

lora volta, si distinguono in pensioni civili o militari a seconda se non riguardino o riguardino il personale militare o equiparato.

Le pensioni di guerra trovano, invece, la loro causa nelle infermità o lesioni di natura inabilitante in dipendenza di fatti bellici per cui esse non hanno una funzione retributiva ma risarcitoria tanto che sono disciplinate da un *corpus* normativo *ad hoc* (d.P.R. 915/1978). La diversa natura giustifica le seguenti peculiarità:

- il loro ammontare non è calcolato sulla base di una retribuzione o provvista contributiva essendo lo stesso stabilito in misura tabellare, cioè il loro importo è determinato in misura fissa a seconda del grado della menomazione che deve essere ascrivibile ad una specifica categoria tabellare;

- sono erogate dal MEF anziché dall'INPS;

- sono esenti dall'imposizione dell'IRPEF ai sensi dell'art. 34 dPR 601/1973 che al comma 1 prevede che “Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche” mentre al comma 2 dispone che “La pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche”.

Fra le pensioni ordinarie, poi, bisogna considerare le pensioni privilegiate erogate, all'attualità, al personale militare o equiparato e al personale civile

del c.d. comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico che nel corso del servizio o a causa di esso abbiano subito un evento lesivo inabilitante indipendentemente dal possesso di un requisito minimo di servizio.

La pensione privilegiata ordinaria militare trova la sua disciplina nell'articolo 67 e ss. del DPR 1092/1973 ed essa si applica agli ufficiali, ai sottoufficiali e ai graduati delle forze armate ed equiparate e il suo ammontare è parametrato alla base pensionabile in misure derivante dall'ascrivibilità tabellare dell'infermità dipendente da causa di servizio.

Nel nostro ordinamento sussiste anche la pensione privilegiata tabellare prevista dall'art 67, co. 5 DPR 1092/1973 e dalla relativa annessa tabella 3.

La pensione privilegiata tabellare, assimilabile al trattamento pensionistico di guerra, spetta ai militari di truppa ed ai graduati che abbiano contratto un'infermità durante il servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, co. 5, DPR 1092/1973) i quali, abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell'integrità fisica. Essa non viene liquidata in base alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle stabilite per legge come avviene per le pensioni guerra.

4.2. Passando alla fattispecie oggetto di giudizio, dall'istruttoria condotta, ai fini della qualificazione della pensione attribuita al sig. T.A., defunto marito dell'originaria ricorrente G.M. e defunto padre degli odierni ricorrenti in prosecuzione, che ha data causa alla pensione di reversibilità di cui si controverte, è emerso quanto segue.

Il sig. T.A. (nato il OMISSIS), chiamato alla leva militare, decise di svolgere il servizio militare nell'Esercito Italiano, chiedendo di essere ammesso alla frequenza del 17° corso di Allievi Ufficiali di Complemento

(AUC) e venne arruolato in data 15.02.1956 e destinato alla Scuola AUC di Ascoli Piceno dove svolse il corso fino al 21.05.1956 quando interruppe per motivi di salute fino al 27 luglio 1956. Rientrato nel Corpo chiese di essere ammesso alla frequenza del corso successivo (18°) AUC e fu destinato alla Scuola AUC di Ascoli Piceno dove svolse il corso dal 18.08.1956 al 03.06.1957 e fu dichiarato idoneo.

Fu nominato sottotenente di complemento dell'Arma di fanteria dal 08.06.1957 e fu destinato al Centro Addestramento Reclute (CAR) di Imperia per svolgere il servizio di prima nomina con inizio dal 23.06.1957 e collocamento in congedo il 27 maggio 1958.

Come affermato chiaramente dal Ministero della difesa nella relazione del 30 aprile 2024 tale servizio militare prestato dal sig. T. A. nell'Esercito Italiano era valevole ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva sanciti dall'articolo 52, co. 2 della Costituzione.

In data 3 settembre 1957, durante il servizio di prima nomina, il sottotenente T. A. subì un infortunio con l'arma da fuoco che fu riconosciuto derivante da fatti di servizio.

Per i postumi di tale infortunio, verificatosi durante il servizio militare di ufficiale dell'Esercito Italiano equiparato al servizio di leva, al sig. T.A. con decreto del Ministero della difesa n. 1, iscrizione n. 4071327 del 17 maggio 1980 è stata liquidata la pensione privilegiata dal 01.05.1977 a vita per un importo annuo lordo di lire 353.000.

Tale pensione, che è stata qualificata dal Ministero come una pensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria, l'Amministrazione difatti ha adottato una modalità di calcolo diversa da quella di una pensione tabellare

considerato che il sig. T. al momento dell'infortunio in servizio equiparato alla leva militare aveva la qualifica di sottotenente, che è di gran lunga superiore a quella dei graduati e dei militari di truppa cui si applica l'art 67, co. 5 dPR 1092/1973. La pensione privilegiata, infatti, è stata calcolata quale percentuale sullo stipendio di scatto iniziale di lire 606.000 sulla base dell'ascrivibilità tabellare di VIII ctg.

Su tale trattamento è stato erogato in forma separata l'indennità integrativa speciale in forma intera con decorrenza dal 5 febbraio 1988 a seguito della sentenza n. 1159/2002 emessa da questa Sezione in diversa composizione.

4.3. Passando alle domande azionate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, si osserva quanto segue.

4.3.1. Con riferimento alla domanda di liquidazione della pensione di reversibilità senza assoggettamento all'IRPEF, la stessa è fondata e deve essere accolta.

Infatti, la Corte costituzionale con sent. n. 387/1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'I.R.P.E.F. alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio (c.d. <pensioni militari tabellari>). Il Giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che la pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva *“costituisce un trattamento del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con*

la prestazione del servizio di leva.

Emerge, quindi, la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria <militare tabellare> (prevista dall'art. 67, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973). Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie <comuni>, le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria”.

A seguito di tale pronuncia, il Ministero delle finanze ha fornito chiarimenti con la circolare n. n. 21 del 21 maggio 1991 nella quale, a seguito del parere del Consiglio di Stato-Sez. III n. 291/91 del 19 marzo 1991, ha, tra l'altro, precisato che “ai titolari di pensione tabellare possono essere equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o ufficiale di complemento, e di sottufficiale (intendendosi per tali solo i militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio) e i carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del fuoco”.

In considerazione del fatto che l'incidente del sig. T. A. è avvenuto ed è stato riconosciuto per causa di servizio militare equiparato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva sanciti dall'articolo 52, co. 2 Cost., per cui all'epoca dei fatti lo stesso rientrava nella fattispecie di “ufficiale di complemento” indicata dalla suddetta circolare, l'Amministrazione, in applicazione della suddetta circolare, ha esentato tale trattamento e le relative indennità aggiuntive dalla sottoposizione ad IRPEF.

D'altronde, l'INPS nel corso dell'udienza di discussione dell'8 novembre 2022 ha dichiarato di prestare acquiescenza su tale domanda di percezione del trattamento di reversibilità in esenzione dell'imposizione fiscale chiedendo termine per la riliquidazione del trattamento ma tale dichiarazione non ha avuto alcun seguito come prospettato ripetutamente dalla difesa di parte ricorrente.

Conseguentemente, anche il trattamento di reversibilità della sig.ra G.M. relativo al trattamento privilegiato del coniuge deceduto, sig. T.A. deve essere erogato dall'Istituto previdenziale in esenzione dall'imposizione fiscale.

4.3.2. Per analoghe ragioni di assimilazione del trattamento privilegiato in godimento al sig. T. A. alla funzione di quello di guerra sullo stesso trattamento è stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato n. 1159/2002 di questa Sezione in diversa composizione la corresponsione in misura intera dell'indennità integrativa speciale (IIS) come assegno separato.

A tal proposito, non costituisce ostacolo il fatto che il trattamento pensionistico non costituisca un trattamento tabellare ai sensi dell'art. 67, co. 5 dPR 1092/1973, non essendo il suo ammontare calcolato sulla base dei parametri tabellari di cui all'allegata tabella 3 richiamata dal suddetto articolo ma sulla base della retribuzione annua in godimento durante il servizio militare prestato, in quanto l'aspetto dirimente è rappresentato dal fatto che il trattamento pensionistico deve trovare causa in un evento invalidante che si sia verificato in "occasionalità necessaria" con la prestazione del servizio militare di leva o ad esso equiparato e, quindi, nell'adempimento di un obbligo legale (Cass. civ., *ex multis*: sent. n.

3204/1996 e ord. 26912/2021).

Tale impostazione è stata fatta propria dal Giudice contabile nella sentenza del 3 luglio 2013, n. 418 della Sezione III giurisdizionale di Appello della Corte dei conti laddove, con motivazione ampia e comprensiva di riferimenti anche relativi alla giurisprudenza costituzionale e tributaria, da cui non vi è ragione alcuna per discostarsi, ha puntualizzato che “le modalità di denominazione della pensione e di conseguente determinazione del *quantum* non possono, tuttavia, mutare la natura della relativa prestazione se connessa al servizio di leva – ha funzione indennitaria e, quindi, deve essere equiparata alla pensione privilegiata tabellare anche se l’importo del trattamento è calcolato non in base alle prefissate tabelle ma a percentuali decrescenti (che costituiscono, pur sempre, una tabella) dello stipendio percepito al momento del congedo”. E tale impostazione è stata seguita dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 193/2021 confermata *in parte qua* dalla sent. 164/A/2022 della Sez. giur. Appello per la Regione Siciliana).

Conseguentemente, in ragione di tale assimilazione la pensione di reversibilità di cui è causa non va liquidata con le modalità previste dall’art. 1 c. 41, L. 335/1995, rimanendo assoggettata alle norme dell’art. 88 DPR 1092/1973, e l’IIS va erogato quale assegno separato e in misura intera.

5. In conclusione, alla luce della superiore qualificazione della pensione privilegiata del dante causa, sig. T. A., il ricorso va accolto con rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici sollevata dall’INPS.

Tale eccezione, infatti, è manifestamente infondata considerato che il sig.

T.A. è deceduto in data OMISSIS mentre in data 07.05.2019 la sig.ra G. M. ha presentato alla Direzione provinciale dell'INPS di Messina domanda di pensione di reversibilità e con provvedimento n. OMISSIS del 30 maggio 2019 della Direzione provinciale dell'INPS di Messina gli è stata conferita tale pensione di reversibilità.

La ricorrente, con l'istanza del 3 dicembre 2020, sollecitata in data 19 gennaio 2001, ha domandato in via amministrativa la riliquidazione di tale trattamento di reversibilità mentre in data 08.02.2021 ha presentato ricorso al Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e, a seguito della sent. 975 del 25.03.2022, ha depositato in data 4 aprile 2022 presso la Segreteria di questa Sezione il ricorso giurisdizionale in riassunzione notificato all'INPS in data 14 aprile 2022, per cui risulta evidente che non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

Conseguentemente, va dichiarato il diritto dell'originaria ricorrente, sig.ra G. M., al trattamento pensionistico di reversibilità della pensione privilegiata di 8 categoria n. OMISSIS concessa al sig. T.A. con decreto del Ministero della difesa n. 1 del 17 maggio 1980 nella misura del 50% della pensione base ai sensi dell'art. 88 lett. a, del DPR n. 1092/1973, oltre all'indennità integrativa speciale da corrispondersi in via separata e per intero, e in esenzione dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34 DPR 601/1973.

Per effetto dell'accoglimento integrale del ricorso l'INPS va condannato a liquidare ed erogare agli odierni ricorrenti le differenze tra la corretta quantificazione dei ratei della suddetta pensione come sopra determinati e quanto effettivamente erogato per i ratei erogati da maggio 2019 all'ultimo rateo spettante a seguito del decesso del 31 maggio 2023 e tali differenze

vanno maggiorate degli interessi nella misura legale e della rivalutazione

monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con

decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'INPS e

liquidate in favore dei ricorrenti in prosecuzione come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio

di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando

- accoglie il ricorso e, per l'effetto,

- dichiara il diritto dell'originaria ricorrente, sig.ra G.M., al trattamento

pensionistico di reversibilità della pensione privilegiata di 8 categoria n.

OMISSIS concessa al sig. T. A. con decreto n. 1 del 17 maggio 1980 del

Ministero della difesa nella misura del 50% della pensione base ai sensi

dell'art. 88 lett. a del DPR n. 1092/1973, oltre all'indennità integrativa

speciale da corrispondere in via separata e per intero, e in esenzione

dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34 dPR 601/1973;

- condanna l'INPS a liquidare ed erogare agli odierni ricorrenti in

prosecuzione le differenze tra la corretta quantificazione dei ratei della

suddetta pensione di reversibilità della sig.ra G.M. come sopra determinata e

quanto effettivamente erogato per i ratei da maggio 2019 all'ultimo rateo

spettante a seguito del decesso del 31 maggio 2023 e tali differenze vanno

maggiorate degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria

ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla

data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti

che vanno quantificate complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00) oltre

IVA e CPA se dovuti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 giugno 2024

Pubblicata il 18 giugno 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)